



**Consorzio di Bonifica
Cellina Meduna
Pordenone**

**Regolamento per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori**

Versione	1.0
Proposta	Delibera della Deputazione Amministrativa n. 147/2019 del 30/05/2019
Approvazione	Delibera del Consiglio dei Delegati n. 913/2019 del 13/06/2019

33170 Pordenone - Via Matteotti, 12 - Tel.0434.237311 - Fax.0434.237301

www.cbcm.it - info@cbcm.it - pec@pec.cbcm.it - C.F. 80003530930

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

INDICE

1 - PRINCIPI E ATTI DI REGOLAZIONE

- 1.1 Premesse
- 1.2 Principi
- 1.3 Obbligo di trasparenza
- 1.4 Rotazione degli inviti e rotazione degli affidamenti
 - 1.4.1 Rotazione: categorie di opere per lavori e settori merceologici per servizi e forniture
 - 1.4.2 Fasce di valore economico
 - 1.4.3 Divieto di aggiramento del principio di rotazione
 - 1.4.4 Reinuito e/o riaffidamento al contraente uscente
 - 1.4.5 Casi in cui non si applica la rotazione degli inviti e degli affidamenti
 - 1.4.6 Affidamenti di importo inferiore a € 1.000

2 - PROCEDURE COMUNI

- 2.1 Soggetti consorziali necessari nelle procedure di gara
 - 2.1.1 Responsabile Unico del Procedimento
 - 2.1.2 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione per servizi e forniture
 - 2.1.3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori (CSE)
- 2.2 Determinazione del valore stimato degli affidamenti e criteri di aggiudicazione
 - 2.2.1 Determinazione del valore stimato degli affidamenti
 - 2.2.2 Criteri di aggiudicazione
- 2.3 Garanzie
- 2.4 Determinazione a contrarre
 - 2.4.1 Determinazione a contrarre per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000
 - 2.4.2 Determinazione a contrarre per gli affidamenti diretti di importo superiore ad € 40.000
 - 2.4.3 Determinazione a contrarre: dichiarazione assenza di situazione di conflitto d'interesse
 - 2.4.4 Determinazione a contrarre: pubblicazione
- 2.5 Preinformazione ed elenchi operatori economici
- 2.6 Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
- 2.7 Certificazioni ed attestazioni
 - 2.7.1 Tipologie di documentazione
 - 2.7.2 Durata della validità delle certificazioni ex art. 41 del DPR 445/2000
 - 2.7.3 Certificazioni relative alla regolarità contributiva e fiscale in fase di aggiudicazione
- 2.8 Pubblicazioni
- 2.9 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

3 - SERVIZI E FORNITURE

- 3.1 Progettazione
- 3.2 Procedure per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 (art. 36, c.2, lett. a del D.Lgs 50/2016)
 - 3.2.1 Procedure per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000
 - 3.2.1.1 Scelta dell'affidatario
 - 3.2.1.2 Motivazione semplificata
 - 3.2.1.3 Verifica dei requisiti
 - 3.2.1.4 Controllo a campione su autodichiarazioni
 - 3.2.1.5 Determinazione a contrarre ed aggiudicazione in forma semplificata
 - 3.2.1.6 Contratto
 - 3.2.1.7 Verifiche in fase di esecuzione del contratto e pagamenti
 - 3.2.2 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore a € 5.001 e inferiore a € 20.000
 - 3.2.2.1 Verifica dei requisiti
 - 3.2.3 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore a € 20.001 e fino a € 39.999

3.2.3.1 Verifica dei requisiti

3.3 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore a € 40.000 e inferiore a € 221.000 (art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs 50/2016)

3.3.1 Indagine di mercato e preinformazione

3.3.2 Confronto competitivo

3.3.3 Verbale

3.3.4 Verifiche requisiti

3.3.5 Aggiudicazione

3.3.6 Contratto

3.3.7 Verifiche in fase di esecuzione del contratto

4 - LAVORI

4.1 Progettazione

4.2 Lavori stipulati a corpo, a misura, in parte a corpo ed in parte a misura

4.2.1 Prestazioni a corpo

4.2.2 Prestazioni a misura

4.2.2 Prestazioni esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura

4.3 Qualificazione degli operatori economici

4.4 Procedure per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 (art. 36, c.2, lett. a del D.Lgs 50/2016)

4.4.1 Procedure per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000

4.4.2 Procedure per affidamenti diretti di importo uguale o superiore a € 5.001 e inferiore ad € 20.000

4.4.3 Procedure per affidamenti diretti di importo uguale o superiore a € 20.001 e fino ad €39.999

4.5 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore a € 40.000 e inferiore a € 199.999 (art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs 50/2016)

4.6 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore ad € 200.000 e inferiore ad €5.548.000.

5 - DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Norme complementari

5.2 Modifiche ed aggiornamenti

1 - PRINCIPI E ATTI DI REGOLAZIONE

*"L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".
(Art. 1655 del Codice Civile)*

Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi ¹.

1.1 Premesse

Il presente documento reca indirizzi operativi a supporto degli Uffici Consorziali impegnati in attività di acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria determinata come previsto dall'art.35 del D.Lgs.n.50/2016:

- lavori inferiori ad Euro 5.548.000 (Iva esclusa),
- servizi e forniture inferiori ad Euro 221.000 (Iva esclusa).

Le soglie suddette sono soggette ad adeguamento automatico ai nuovi importi stabiliti con regolamento delegato della Commissione europea.

Il presente atto è finalizzato a semplificare e standardizzare le procedure di acquisto sotto soglia, garantendo l'apertura della concorrenza e l'affidabilità degli esecutori delle prestazioni.

Le procedure gestite dall'Amministrazione consorziale per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in base al presente documento sono effettuate nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt.30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs.n.50/2016 e degli atti di regolazione adottati dall'ANAC in forma di linee guida consultabili al link <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida> nella loro versione aggiornata.

1.2 Principi

L'affidamento di servizi, forniture e lavori deve comunque rispettare i principi enunciati dagli artt.30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del D.Lgs.n.50/2016. Per l'esplicitazione di tali principi si fa rinvio alle previsioni del Codice dei contratti pubblici e delle Linee guida Anac.

1.3 Obbligo di trasparenza

Tutti gli atti delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria disciplinate dall'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e dal presente documento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del D.Lgs.n.33/2013. Per le modalità operative si deve fare riferimento all'allegato 1 alla determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017.

1.4 Rotazione degli inviti e rotazione degli affidamenti

Possono partecipare alle gare o essere affidatari diretti gli operatori economici individuati dagli articoli 45 e 46 del D.Lgs.n.50/2016.

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art.83 del medesimo D.Lgs.

Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli Inviti, nelle procedure di gara.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente (rotazione dell'affidatario) e dell'operatore economico invitato e non affidatario (rotazione degli invitati) nel precedente affidamento.

¹ Art. 3, c.1, lett. ii) del D.Lgs 50/2016

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, oltre che nella stessa fascia di importo.

1.4.1 Rotazione: categorie di opere per lavori e settori merceologici per servizi e forniture

Le categorie di opere per lavori ed i settori merceologici per servizi e forniture sono di volta in volta individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) n. 213/2008, consultabile sul sito del SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici) al link <https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv>.

Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti.

Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive i lavori, le forniture e servizi, oggetto del contratto.

Si deve utilizzare il codice più aderente possibile all'affidamento che intende effettuare.

Nel caso di affidamenti con lavori, servizi e forniture complesse, il CPV cui si dovrà fare riferimento potrà essere quello del gruppo, classe o categoria che meglio descrive l'affidamento che s'intende effettuare: un codice più generale riconoscibile per il numero più elevato di zeri.

Il CPV va indicato nella determinazione a contrarre e di aggiudicazione.

1.4.2 Fasce di valore economico

La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti per importo alla medesima delle seguenti fasce di valore economico, individuate con riferimento al sistema unico di qualificazione, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:

- **per servizi e forniture:**
 - 1) fino a 5.000 euro;
 - 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
 - 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
 - 4) da 40.000 euro fino a 143.999 euro;
 - 5) da 144.000 euro fino a 220.999 euro;
- **per lavori:**
 - 1) fino a 20.000 euro;
 - 2) da 20.001 euro a 39.999 euro;
 - 3) da 40.000 euro a 199.999 euro.

1.4.3 Divieto di aggiramento del principio di rotazione

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

1.4.4 Reinvito e/o riaffidamento al contraente uscente

L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. Tale scelta va motivata in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario,

deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

1.4.5 Casi in cui non si applica la rotazione degli inviti e degli affidamenti

Di norma, la rotazione non si applica agli inviti ed agli affidamenti riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti attività:

- per le forniture impreviste di materiale, attrezzature ed utensili da ferramenta necessari allo svolgimento della ordinaria attività di manutenzione e per il servizio di ristorazione del personale consorziale durante la pausa pranzo, in quanto gli operatori economici devono essere individuati in luoghi aventi una distanza compatibile con l'organizzazione territoriale del personale consorziale, al fine di evitare disorganizzazione e conseguenti maggiori costi e qualora non vi siano più alternative praticabili;
- nei casi di lock-in, quando cioè non sia possibile cambiare fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente. In questi casi dovrà essere accertata la presenza di elevati costi di investimento (iniziale) non recuperabili, per effetto dei quali cambiare il fornitore determina la perdita degli stessi; alla presenza di lunghi e costosi processi di apprendimento per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio del fornitore. In particolare per i gestionali informatici in cui l'emancipazione da un fornitore di un prodotto e/o servizio può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo: (a) i costi della migrazione di dati (e documenti) informatici, che, prima di essere trasferiti da un fornitore all'altro, devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione); (b) i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale. In questo caso bisogna confrontare i costi per la dismissione del sistema esistente con i vantaggi che si determinano nel medio lungo periodo. Tra i costi devono essere inclusi anche quelli legati alla sicurezza dei sistemi software che potrebbero nascere nel passaggio da un sistema all'altro, mentre tra i vantaggi devono anche essere inclusi quelli derivanti da esternalità positive indotte da una maggiore concorrenza nel mercato. Occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che bisogna accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motivare sul punto.
- Art.63, comma 3, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.
- Art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili al comportamento del Consorzio. Per i casi di somma urgenza si applica l'art.163 del D.Lgs.n.50/2016.
- Laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
- Decorsi 3 anni solari dall'ultimo affidamento nella medesima categoria e nella stessa fascia di importo.

1.4.6 Affidamenti di importo inferiore a € 1.000

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo riguardante la "Rotazione degli inviti e degli affidamenti", con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

2 - PROCEDURE COMUNI

2.1 Soggetti consorziali necessari nelle procedure di gara

Di norma gli incarichi relativi alle varie fasi di gara sono affidate al personale consorziale.

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Direttore dei lavori, del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, nonché del Collaudatore ovvero della Commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate².

Sono fatte salve le norme che consentono ad uno stesso soggetto di svolgere contemporaneamente uno o più dei suddetti incarichi.

Per i lavori le funzioni di RUP e Direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a € 1.500.000.

Per i servizi e forniture il Responsabile Unico del Procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è obbligatoriamente soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi: a) prestazioni di importo superiore a 500.000 Euro; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna al Consorzio, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

I soggetti devono possedere i requisiti professionali previsti dalla legge e dalle Linee guida dell'ANAC. L'espletamento delle procedure (iter istruttorio) di affidamento diretto sino ad €. 40.000 sono gestite direttamente dal competente centro di responsabilità previsto dal PEG e, precisamente, dalla Posizione Organizzativa proponente la spesa e Referente, sotto la super visione del RUP.

L'espletamento delle procedure di gara superiori ad € 40.000 sono gestite dal Direttore Amministrativo e dal centro di responsabilità previsto dal PEG e, precisamente, dalla Posizione Organizzativa proponente la spesa e Referente, oltre al personale individuato alla predisposizione della documentazione all'uopo necessaria "Ufficio acquisti/gare" che le segue sino alla stipulazione del contratto sotto la super visione del RUP.

2.1.1 Responsabile unico del procedimento

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000 l'individuazione del RUP avviene in sede di adozione degli atti per la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi. Per gli affidamenti di lavori di importo pari superiore ad Euro 100.000 l'individuazione del RUP avviene in sede di adozione degli atti per la programmazione triennale dei lavori.

Per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000 il RUP è di norma il Direttore dell'Area interessata. Il Direttore Generale procede alla nomina del RUP per tutte le procedure non assoggettate a programmazione, o in caso di sostituzione dello stesso.

Con tale atto di nomina il Direttore Generale assegna a sé oppure ad altri, in possesso dei requisiti di qualificazione e di esperienza professionali previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac³, il ruolo di RUP.

2.1.2 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione per servizi e forniture

Il Direttore dell'esecuzione o dei lavori per gli importi sino ad Euro 40.000 coincide di norma col centro di responsabilità previsto dal PEG e, precisamente, dalla Posizione Organizzativa proponente la spesa.

Con riferimento ad importi superiori ad €. 40.000,00, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, il Direttore Generale con ordine di servizio individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del RUP, un Direttore dell'esecuzione per servizi e forniture / un Direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.

² Art. 101, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

³ Linee guida dell'ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Si applica quanto previsto dall'art.101 del D.Lgs.n.50/2016 e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7/03/2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

2.1.3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori (CSE)

Le figure del Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per la realizzazione dei lavori possono coincidere con lo stesso soggetto e entrambi devono essere in possesso dei requisiti imposti dall'art. 98 del D.Lgs.n.81/2008.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Direttore Generale, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori⁴.

Per le funzioni del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori si applica l'art.92 del D.Lgs.n.81/2008.

2.2 Determinazione del valore stimato degli affidamenti e criteri di aggiudicazione

2.2.1 Determinazione del valore stimato degli affidamenti

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di eludere le disposizioni relative alle diverse tipologie di gara da utilizzare in base alle soglie economiche previste degli artt. 35 e 36 del D.Lgs.n.50/2016.

Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

⁴ Art. 90, commi 4 e 5, del D.Lgs 81/2008

- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

2.2.2 Criteri di aggiudicazione ⁵

Si procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o sulla base del criterio del minor prezzo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio procede all'aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, approvate dall'ANAC con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016 ed Aggiornate al D.Lgs.n.56/2017 con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018 hanno natura prevalentemente tecnico-matematica, e sono finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell'OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.

Si può utilizzare il criterio del minor prezzo:

- a. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

2.3 Garanzie

Di norma, per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad Euro 40.000 il Consorzio non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art.93, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, né la garanzia definitiva come previsto dall'art.103, comma 11, del D.Lgs.n.50/2016.

L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Ove non sia richiesta la cauzione definitiva va comunque previsto che in caso di risoluzione del contratto sarà applicata una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori pari o superiori ad € 40.000 la Stazione Appaltante richiede le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs.n.50/2016, alle quali si applicano le riduzioni di cui all'art.93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016.

È facoltà del Consorzio non richiedere una garanzia definitiva per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve

⁵ Vedi art. 95 del D.Lgs 50/2016

essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione⁶. Qualora fossero richieste, le garanzie dovranno essere prodotte utilizzando i seguenti schemi previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31, contenente l'indicazione anche di altre polizze, oltre a quelle sopra citate, che si dovranno utilizzare qualora ne ricorra il caso:

Titolo	Riferimenti normativi	Schema tipo
Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria	D.Lgs 50/2016, art. 93, c. 1	1.1 singola 1.1.1 più garanti
Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva	D.Lgs 50/2016, art. 103, c. 1	1.2 singola 1.2.1 più garanti
Garanzia fideiussoria per l'anticipazione	D.Lgs 50/2016, art. 35, c. 18	1.3 singola 1.3.1 più garanti
Garanzia fideiussoria per la rata di saldo	D.Lgs 50/2016, art. 103, c. 6	1.4 singola 1.4.1 più garanti
Garanzia fideiussoria per la risoluzione	D.Lgs 50/2016, art. 104, c. 1	1.5 singola 1.5.1 più garanti
Garanzia fideiussoria di buon adempimento	D.Lgs 50/2016, art. 104, c. 1	1.6 singola 1.6.1 più garanti

2.4 Determinazione a contrarre⁷

Il centro di costo competente ai sensi del PEG vigente deve preliminarmente verificare la disponibilità economica necessaria per avviare la procedura di affidamento. Si deve aver riguardo agli atti di programmazione del Consorzio previsti dall'art.21 del D.Lgs.n.50/2016 ed adottati secondo le disposizioni e schemi di cui al D.M. n.31 del 19/01/2018.

La determinazione a contrarre, contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, è adottata dal Direttore Generale per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 e dalla Deputazione Amministrativa, su proposta del Direttore Generale, per quelli di importo pari o superiore ad € 40.000.

2.4.1 Determinazione a contrarre per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 40.000

La determinazione a contrarre, di norma, coincide con quella di aggiudicazione e contiene, in modo semplificato, su proposta del centro di responsabilità e del RUP, con il riscontro informatico della prenotazione che ne attesta la copertura economica, i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'indicazione delle categorie di opere per lavori ed i settori merceologici per servizi e forniture mediante il corrispondente CPV;
- il CIG ed il CUP⁸, se previsto;
- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;

⁶ Vedi art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016.

⁷ Vedi art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016.

⁸ L'assegnazione del CUP da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica - CIPE, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è volta ad assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Si evidenzia che «in linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico. (...) Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata» (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143).

Le condizioni imprescindibili che rendono obbligatoria la richiesta del CUP sostanzialmente sono:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo. Nel caso in cui ad un finanziamento pubblico di progetto siano ricollegabili più appalti, gli strumenti di pagamento riporteranno l'indicazione del CIG relativo al singolo contratto d'appalto ed il medesimo CUP attribuito al progetto.

- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le ragioni della scelta dell'affidatario;
- la positiva verifica circa il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- il soggetto affidatario;
- l'importo di aggiudicazione compresi gli oneri per la sicurezza;
- la copertura contabile;
- le principali condizioni contrattuali.

2.4.2 Determinazione a contrarre per gli affidamenti diretti di importo superiore ad €. 40.000

La determinazione a contrarre contiene, almeno, l'oggetto dell'affidamento, l'indicazione della categoria generale o speciale cui il lavoro appartiene o il CPV per le forniture ed i servizi, il CIG ed il CUP se previsto, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento compresi gli oneri per la sicurezza e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

2.4.3 Determinazione a contrarre: dichiarazione assenza di situazione di conflitto d'interesse

Ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.n.50/2016, tutte le determinazioni a contrarre e di aggiudicazione contengono la dichiarazione da parte di ogni dipendente che sottoscrive l'atto circa l'assenza di una situazione di conflitto d'interesse relativamente all'affidamento in questione in quanto non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza, che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013, n.62.

2.4.4 Determinazione a contrarre: pubblicazione

Tutte le determinazioni a contrarre vanno pubblicate nel portale consorziale nella sezione "Bandi di gara e contratti", sotto sezione "Atti di programmazione e di affidamento di lavori, forniture e servizi", di Amministrazione trasparente ⁹.

2.5 Preinformazione ed elenchi operatori economici

Per le procedure negoziate superiori ad €.40.000, di cui alla lettera b) dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura il RUP effettua un'indagine di mercato, previa pubblicazione sul portale del Consorzio nella sezione Amministrazione trasparente di un avviso di preinformazione (art.70 del D.Lgs.n.50/2016, comma 2), col quale si chiede ai soggetti interessati di presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara.

L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

La Deputazione Amministrativa potrà stabilire che l'individuazione degli operatori economici da invitare, sia selezionata da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.n.50/2016 e dalle linee guida ANAC.

⁹ Vedi art. 37, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016.

2.6 Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara previste dal D.Lgs 50/2016 svolte dal Consorzio sono eseguite esclusivamente utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ¹⁰.

2.7 Certificazioni ed attestazioni

2.7.1 Tipologie di documentazione

Ai sensi dell'art.1 del DPR 445/2000 si intende per:

CERTIFICATO: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE): il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui al precedente punto. L'autocertificazione è una dichiarazione resa dal cittadino, sotto la propria responsabilità, che sostituisce i tradizionali certificati chiesti o emessi dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. L'autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce ¹¹ (occorre solo allegare una fotocopia di un documento di identità valido). Per fare l'autocertificazione è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall'interessato, senza autenticazione della firma e senza alcuna marca da bollo. In caso di false dichiarazioni sono previste sanzioni penali e il dichiarante perde i benefici ottenuti sulla base delle false dichiarazioni rese.

L'autocertificazione non può sostituire i seguenti certificati: certificati medici/sanitari/veterinari; certificati di origine; certificati di conformità CE; certificati di marchi o brevetti.

COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE:

- Dati anagrafici e di stato civile: data e luogo di nascita; cittadinanza; residenza; godimento dei diritti politici; stato civile (ovvero se celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero); stato di famiglia; esistenza in vita; nascita dei figli; morte del coniuge, del genitore, del figlio, del nipote, ecc. ; maternità/paternità; separazione o comunione dei beni; altre annotazioni presenti sugli atti di stato civile;
- Titoli di studio, qualifiche professionali: titolo di studio; qualifica professionale; titolo di specializzazione; titolo di abilitazione; titolo di formazione; titolo di aggiornamento; titolo di qualificazione tecnica; esami sostenuti;
- Situazione reddituale, economica e fiscale reddito; situazione economica; assolvimento obblighi contributivi; possesso e numero del codice fiscale; possesso e numero della partita IVA; altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria; carico familiare;
- Posizione giuridica, legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche; tutore/curatore; non aver riportato condanne penali; non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione; non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- Altri dati: posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare; iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni; iscrizione ad associazioni o formazioni sociali; appartenenza a ordini professionali; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il documento con cui si possono dichiarare situazioni per le quali non si possa ricorrere all'autocertificazione. Può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all'originale oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede di una certa persona, titolare di un'impresa ecc. La firma delle

¹⁰ Art.40, comma 2, del D.Lgs 50/2016

¹¹ Art.48 del DPR 445/2000

dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolta ai privati deve essere autenticata, con conseguente pagamento dell'imposta di bollo se dovuto per legge. Se invece il destinatario della dichiarazione è una pubblica amministrazione o un privato gestore di pubblici servizi, non serve l'autenticazione della firma. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE: l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

2.7.2 Durata della validità delle certificazioni ex art. 41 del DPR 445/2000

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2.7.3 Certificazioni relative alla regolarità contributiva e fiscale in fase di aggiudicazione

Va posta una particolare attenzione alle certificazioni relative ad imposte/tasse e contributi.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (certificazione AGENZIA DELLE ENTRATE) o dei contributi previdenziali (DURC).

Costituiscono violazioni gravi, definitivamente accertate, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2.8 Pubblicazioni

Ai fini del rispetto delle norme che regolano la pubblicità degli atti di gara ci si attiene a quanto previsto dall'art.29 del D.Lgs.n.33/2013 e dall'art.73, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, oltre che dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016.

2.9 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

Ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.n.50/2016 anche il Consorzio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali per la sostenibilità ambientale dei consumi attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ¹²

-
- ¹² Attualmente sono stati adottati i seguenti decreti nelle sotto elencate materie di pertinenza del Consorzio:
- ARREDI PER INTERNI: Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
 - CARTA: Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
 - CARTUCCE PER STAMPANTI: Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE DA UFFICIO: Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
 - EDILIZIA: Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)

e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 144 del D.Lgs.n.50/2016.

I criteri ambientali minimi definiti dal decreto, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 6 del D.Lgs.n.50/2016. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi.

-
- ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI: Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)
 - PULIZIA PER EDIFICI: Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)
 - RIFIUTI URBANI: Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
 - RISTORAZIONE COLLETTIVA: Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
 - VEICOLI: Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)

Per verificare l'aggiornamento circa l'emanazione di nuovi decreti consultare il sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al link <http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1>.

3 - SERVIZI E FORNITURE

Sono definiti "appalti pubblici di forniture", i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione¹³.

Sono definiti "appalti pubblici di servizi" i contratti aventi ad oggetto qualsiasi attività strumentale di cui l'amministrazione necessita per la propria attività. Essi sono diversi sia dagli appalti di forniture che di lavori¹⁴.

3.1 Progettazione

Accanto alla programmazione, il nuovo Codice detta ora indicazioni precise per la progettazione di forniture di beni e servizi. Nella valutazione commerciale delle scelte occorre considerare non solo i costi immediati dell'acquisto, ma avere a riferimento l'intero ciclo di vita del prodotto, che include la manutenzione, l'aggiornamento, l'utilizzo e l'eventuale uscita, nel caso si renda necessario passare a un nuovo prodotto. I costi per il cambio di fornitore includono, non solo i costi vivi di acquisto di un nuovo prodotto, ma anche quelli relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale e al superamento dell'inerzia amministrativa. Inoltre, bisogna tener conto dei rischi associati alla scelta (ad esempio quelli relativi all'affidabilità del fornitore) e comparare i costi con quelli sopportati da altre amministrazioni in condizioni simili.

Questa è una fase fondamentale per prevenire i rischi di *lock-in* e che un operatore possa adottare strategie opportunistiche, presentando un'offerta particolarmente aggressiva, potendo contare sul successivo recupero di consistenti guadagni negli *aftermarket* a danno della stazione appaltante e dei concorrenti.

3.2 Procedure per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 (art. 36, c.2, lett. a del D.Lgs 50/2016)

3.2.1 Procedure per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000

3.2.1.1 Scelta dell'affidatario

Il RUP motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine il RUP può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In questo caso si applicherà solo la rotazione dell'affidatario.

E' sempre applicabile il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In tal caso si applicherà sia la rotazione degli inviti che quella degli affidamenti.

3.2.1.2 Motivazione semplificata

La motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando semplicemente queste linee guida nella determinazione a contrarre e aggiudicazione redatta in modo semplificato.

3.2.1.3 Verifica dei requisiti

Si procede alla stipula del contratto previa verifica della seguente documentazione:

- a) apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e speciale, ove previsti;
- b) consultazione del casellario ANAC;

¹³ Art.3, c.1, lett. tt del D.Lgs 50/2016

¹⁴ Art.3, c.1, lett. ss del D.Lgs 50/2016

- c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) Ove ricorre, si deve dar conto di aver eseguito la verifica antimafia – anche tramite l’iscrizione alle liste whitelist della Prefettura competente – se l’affidamento ha ad oggetto in tutto od in parte le prestazioni di cui all’art. 1, commi 52, 52-bis e 53, della L. 190/2012 ¹⁵.
- e) sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

3.2.1.4 Controllo a campione su autodichiarazioni

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto sono effettuati idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000; a tal fine si definisce nel 3% la quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati. La verifica sarà effettuata da parte del Direttore Amministrativo estraendo a sorte il campione dei soggetti affidatari da verificare.

3.2.1.5 Determinazione a contrarre ed aggiudicazione in forma semplificata

Si applica quanto previsto al precedente punto 2.4.1.

3.2.1.6 Contratto

Il contratto può essere stipulato senza attendere il decorso di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ¹⁶.

L’importo di aggiudicazione deve specificare, ove ricorra il caso, se vi sono oneri per la sicurezza ¹⁷, per rischi da interferenze ¹⁸.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale o da un suo delegato, ed è predisposto dal centro di responsabilità competente.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Il Contratto deve prevedere il rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto dovrà riportare l’Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Devono ritenersi non soggetti a imposta di bollo i contratti perfezionati a mezzo di scambio di lettere. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell’affidatario della prestazione.

3.2.1.7 Verifiche in fase di esecuzione del contratto e pagamenti

La contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dell’esecuzione sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza della prestazione eseguita con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dell’esecuzione che tengono conto delle prestazioni effettivamente eseguite.¹⁹

¹⁵ Elenco attività: a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

¹⁶ Vedi art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs 50/2016.

¹⁷ Vedi art. 100 ed Allegato XV, § 4 del D.lgs. 81/2008.

¹⁸ Vedi art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 (DUVRI).

¹⁹ La formulazione è basata su quanto disposto dall’art.210 del DPR 207/2010, ancora in vigore, in materia di contabilità semplificata.

Per il pagamento del saldo va in ogni caso richiesto d'ufficio un apposito DURC, stante quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del D.L. 69/2013.

3.2.2 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore a € 5.001 e inferiore a € 20.000

Ci si attiene a quanto previsto per la procedura sino ad euro 5.000 ad eccezione della verifica dei requisiti per la stipula del contratto.

3.2.2.1 Verifica dei requisiti

Si procede alla stipula del contratto previa verifica della seguente documentazione:

- a) apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e speciale, ove previsti;
- b) consultazione del casellario ANAC;
- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) requisiti di cui all'art. 80, comma 1 (Casellario Giudiziale);
- e) requisiti di cui all'art. 80, comma 4 (Agenzia Entrate);
- f) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (Casellario fallimentare o certificato CCIAA);
- g) Ove ricorre, si deve dar conto di aver eseguito la verifica antimafia – anche tramite l'iscrizione alle liste whitelist della Prefettura competente – se l'affidamento ha ad oggetto in tutto od in parte le seguenti prestazioni di cui all'art. 1, commi 52, 52-bis e 53, della L. 190/2012²⁰.
- h) sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

3.2.3 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore a € 20.001 e fino a € 39.999

Ci si attiene a quanto previsto per la procedura sino ad euro 5.000 ad eccezione della verifica dei requisiti per la stipula del contratto. Non essendo prevista la possibilità di utilizzare autodichiarazioni da parte dell'aggiudicatario per dichiarare la propria regolarità circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, non si procederà con la verifica a campione.

3.2.3.1 Verifica dei requisiti

Si procede alla stipula del contratto previa verifica della seguente documentazione:

- a) consultazione del casellario ANAC;
- b) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) requisiti di cui all'art. 80, comma 1 (Casellario Giudiziale);
- d) requisiti di cui all'art. 80, comma 4 (Agenzia Entrate);
- e) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (Casellario fallimentare o certificato CCIAA);
- f) regolarità rispetto a quanto previsto dall'art 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 (Ufficio Mercato del Lavoro della Provincia competente);
- g) Ove ricorre, si deve dar conto di aver eseguito la verifica antimafia – anche tramite l'iscrizione alle liste whitelist della Prefettura competente – se l'affidamento ha ad oggetto in tutto od in parte le prestazioni di cui all'art. 1, commi 52, 52-bis e 53, della L. 190/2012.
- h) sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

²⁰ Elenco attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

3.3 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore a € 40.000 e inferiore a € 221.000 (art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs 50/2016).

3.3.1 Indagine di mercato e preinformazione

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

La procedura prende avvio con la determinazione a contrarre di cui al precedente punto 2.4.2.

Si segue la procedura di preinformazione di cui la precedente punto 2.5.

La rotazione degli inviti e degli affidi non si applica in quanto la procedura non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3.3.2 Confronto competitivo

Il confronto competitivo è svolto mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando invitando almeno 5 operatori economici.

Di norma, il Consorzio procede mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione²¹, secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, si esperisce la procedura negoziata senza l'utilizzo degli strumenti telematici. In tal caso, individuati gli operatori economici da invitare, nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett. b), la lettera d'invito può essere inoltrata via pec, in conformità a quanto disposto dall'art.75, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016 contestualmente a tutti gli interpellati, con invito a presentare l'offerta secondo specifici termini e modalità, e deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell'IVA e degli eventuali costi di sicurezza. Tale importo, nel caso in cui si prevedesse il ricorso a proroga o rinnovo dovrà essere comprensivo anche di tale opzione;
- b) la suddivisione o meno in lotti funzionali/prestazionali (in caso di previsione di un unico lotto, dovrà essere indicata la relativa motivazione ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. 50/2016);
- c) il termine di presentazione dell'offerta;
- d) il periodo in giorni di validità dell'offerta stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità prezzo;
- h) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità al capitolato speciale d'appalto e dall'art. 108, comma 4, e dall'art. 113- bis del D.Lgs. 50/2016;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento e l'eventuale cauzione;
- l) i requisiti soggettivi di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico;
- n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale si procede all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
- p) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (cosiddetta esclusione automatica) e in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

²¹ Stante quanto previsto dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 le gare per servizi e forniture superiori ad €40.000 e fino a €221.000 si devono effettuare mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da una centrale di committenza.

Il termine per presentare le offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza il cui termine può essere ridotto a 5 giorni.

3.3.3 Verbale

Il Presidente di gara cura la redazione del verbale delle operazioni svolte.

Il verbale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) la graduatoria delle ditte partecipanti ammesse;
- f) la proposta di aggiudicazione ²², con riferimento quindi all'indicazione dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi.

3.3.4 Verifiche requisiti

Il Consorzio, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione ²³.

La verifica è effettuata sul solo aggiudicatario ²⁴.

Per tutti gli affidamenti di servizi, forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, nonché dei requisiti di ordine speciale, richiesti nella lettera di invito, dovranno essere attestati mediante la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art.85 del D.Lgs.n.50/2016 oppure tramite modulo predisposto dal Consorzio.

Il possesso dei requisiti, attestati nel DGUE o nel modulo, viene verificato secondo quanto disposto all' art. 36, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, utilizzando il sistema AVCpass.

3.3.5 Aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del Direttore Generale nel rispetto dei termine massimo di 60 giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del RUP ²⁵. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da

²² Art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e art. 32

²³ Art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016

²⁴ Art. 36, comma 5, del D.Lgs 50/2016

²⁵ Art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016: In mancanza, il termine è pari a 30 giorni

quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La determinazione di aggiudicazione deve essere motivata adeguatamente, dando dettagliatamente conto:

- a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nel decreto a contrarre;
- b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico della Stazione appaltante;
- c) delle eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- e) del rispetto del principio di rotazione ovvero delle motivazioni per cui non è stato applicato. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto ²⁶.

In ogni caso l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ²⁷.

3.3.6 Contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario ²⁸.

Ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto.

Il contratto viene stipulato nelle forme, di cui all'art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) codice identificativo della prestazione (CIG), attribuito da ANAC su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art.11, L. 16.01.2003, n. 3 l'eventuale codice unico di progetto (CUP);
- b) l'elenco delle forniture o dei servizi;
- c) i prezzi unitari per i servizi e le forniture a misura;
- d) l'importo degli interventi affidati a corpo;
- e) i costi per la sicurezza;
- f) le modalità e le condizioni di esecuzione;
- g) il termine di adempimento delle prestazioni;
- h) le modalità di pagamento;
- i) le penali in caso di ritardo o errato adempimento, nei limiti fissati dall'art. 113 bis, D.Lgs. 50/2016;
- j) la possibilità di risolvere il contratto in danno, previa denuncia scritta della stazione appaltante, in caso di inadempimento;
- k) clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
- l) il richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Consorzio e/o alle normative del D.P.R.n.62/2013 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs.n.165/2001"; ;
- m) il documento valutazione rischi interferenza (D.U.V.R.I.), quando prescritto.
- n) l'informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Devono ritenersi non soggetti a imposta di bollo i contratti perfezionati a mezzo di scambio di lettere. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.

3.3.7 Verifiche in fase di esecuzione del contratto

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione competente mediante la redazione della verifica di conformità o documento analogo che attesti che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In ogni caso va applicato quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7/03/2018 n. 49.

²⁶ Art. 32, comma 6, del D.Lgs 50/2016

²⁷ Art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016

²⁸ Art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016

4 - LAVORI

I lavori sono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere ²⁹.

Gli "appalti pubblici di lavori", sono i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I del D.Lgs 50/2016;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

L'"opera" è il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica³⁰.

Sono definiti lavori di "manutenzione ordinaria", fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità ³¹.

Sono definiti lavori di "manutenzione straordinaria", fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità ³².

4.1 Progettazione

Per gli appalti di lavori la gara può essere indetta solo in caso di progetto esecutivo ³³, avente i requisiti di cui all'art.23, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016 ed i costi siano determinati ai sensi del successivo comma 16, compresi quelli per la manodopera. Ci si attiene a quanto previsto dagli artt.25 e 26 del D.Lgs 50/2016 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico e della progettazione. Per quanto concerne le procedure di approvazione dei progetti ci si attiene a quanto previsto dall'art.27 del D.Lgs.n.50/2016, oltre che dalle disposizioni impartite dallo Stato o dalla Regione per quanto riguarda i lavori eseguiti in concessione.

4.2 Lavori stipulati a corpo, a misura, in parte a corpo ed in parte a misura

Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016, in relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.

²⁹ Art. 3, c.1, lett. nn) del D.Lgs 50/2016

³⁰ Art. 3, c.1, lett. pp) del D.Lgs 50/2016

³¹ Art. 3, c.1, lett. oo-quater) del D.Lgs 50/2016

³² Art. 3, c.1, lett. oo-quinques) del D.Lgs 50/2016

³³ Art. 59, c.1, del D.Lgs 50/2016

4.2.1 Prestazioni a corpo

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, per cui il computo metrico-estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico-estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

4.2.2 Prestazioni a misura

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. Alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui sopra che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4.2.2 Prestazioni esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura

Nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico-estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Il RUP, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4.3 Qualificazione degli operatori economici

Fatto salvo quanto previsto circa la specifica individuazione del CPV (vedi il paragrafo 1.4.1) gli operatori economici devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di qualificazione per l'affidamento degli appalti di lavori previsti dall'art. 84 del D.Lgs 50/2016. Le imprese dovranno possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalle categorie generali e speciali di cui all'art.3, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 [fino all'adozione del nuovo sistema di qualificazione ex art. 83, c. 2, del D.Lgs 50/2016 in base all'art. 216, c. 14 del medesimo decreto, rimangono in vigore le disposizioni degli artt. da 60 a 96, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207].

Per lavori di importo superiore ad Euro 150.000 mediante il certificato SOA.

Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo ³⁴:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

4.4 Procedure per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 (art. 36, c.2, lett. a del D.Lgs 50/2016)

4.4.1 Procedure per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000

Si applica la stessa procedura prevista nel precedente punto 3.2.1 (3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.7).

4.4.2 Procedure per affidamenti diretti di importo uguale o superiore a € 5.001 e inferiore ad € 20.000

Si applica la stessa procedura prevista nel precedente punto 3.2.2 (3.2.2.1)

4.4.3 Procedure per affidamenti diretti di importo uguale o superiore a € 20.001 e fino ad € 39.999

Si applica la stessa procedura prevista nel precedente punto 3.2.3 (3.2.3.1)

4.5 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore a € 40.000 e inferiore a € 199.999 (art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs 50/2016)

Si applica la stessa procedura prevista nel precedente punto 3.3 (3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7), con l'avvertenza che alla procedura dovranno essere invitati almeno 3 operatori economici.

³⁴ Art. 90 del DPR 207/2010.

4.6 Procedure per affidamenti di importo uguale o superiore ad € 200.000 e inferiore ad € 5.548.000.

Tali lavori sono affidati mediante le procedure ordinarie di cui all'art. 59 del D. Lgs. 50/2016.

5 - DISPOSIZIONI FINALI

5.1. Norme complementari

Per quanto non esplicitamente espresso nelle presenti linee guida si fa riferimento principalmente al D.Lgs 50/2016 e s.m.i, alle disposizioni emanate secondo quanto previsto dallo stesso decreto, al Codice Civile, alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, trasparenza, anticorruzione, antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari, e comunque a tutte le disposizioni di legge e regolamento, anche fiscali, che siano connesse con l'affidamento di ogni specifico appalto pubblico.

5.2 Modifiche ed aggiornamenti

Le modifiche o gli aggiornamenti che dovessero essere disposti da leggi o regolamenti successivi all'adozione delle presenti linee guida da parte della Deputazione Amministrativa, prevalgono sulle stesse. La Deputazione Amministrativa provvederà in ogni caso ad aggiornare queste linee guida quando ciò sia necessario.

